

FAQ SU “ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI SOGGETTIVI CON SCADENZA 2021” (aggiornate a seguito di chiarimenti ministeriali del 18 ottobre 2021)

1) LA NORMA DICE CHE L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 2021 NON SI APPLICA AI TITOLARI DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NEL MEDESIMO ANNO SENZA PRECISARE SE A TEMPO INDETERMINATO O ANCHE A TEMPO DETERMINATO. SE UN AVVOCATO HA FATTO UNA SUPPLENZA A SCUOLA, NON HA DIRITTO ALL'ESONERO A PRESCINDERE DALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO?

L'istanza on line di “esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021” prevede che il professionista, tra le varie dichiarazioni, specifichi anche:

- o di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di lavoro subordinato;

oppure

- o di essere/essere stato titolare di lavoro subordinato nell'anno oggetto di esonero (anno 2021) per un periodo limitato dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA. (in tal caso l'indicazione della data di inizio è obbligatoria).

A seguito dei chiarimenti ministeriali del 18/10/2021, l'esonero parziale sarà concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale, anche nel caso in cui la coincidenza delle due attività si realizzi per pochi giorni; l'importo spettante dell'esonero dovrà essere riproporzionato in ragione di tali mesi, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

2) HO PRESENTATO DOMANDA DI ESONERO DAI CONTRIBUTI 2021, PUR AVENDO TUTTI I REQUISITI, NON RISULTA ANCORA ESSERE STATA PRESA IN CARICO. COSA DEVO FARE DEI MAV E DEGLI F24 GENERATI? COME FACCIAMO A SAPERE L'ESITO DELLA DOMANDA CHE NON COMPARE SU "ISTANZE ONLINE"?

Accedendo nell'area riservata nella sezione Istanze Online - Domanda di Esonero si potrà visualizzare e scaricare la ricevuta che attesta che la domanda web è stata trasmessa regolarmente;

Si ricorda che la scadenza dei contributi minimi 2021 nonché dei contributi in autoliquidazione relativi all'anno 2020 (mod.5/2021) è stata posticipata al 31/12/2021 e, in attesa dell'emanazione di un successivo D.M., la Cassa fornirà le necessarie istruzioni in tempo utile. L'eventuale pagamento di una o più rate non inficia il diritto all'esonero nella misura che sarà riconosciuta dal D.M.. In tal caso si procederà al rimborso e/o alla compensazione.

3) BUONASERA. SONO STATA ASSUNTA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON TRATTAMENTO ECONOMICO A FAR DATA DAL 01/09/2021. POSSO INOLTRE LA DOMANDA PER L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021?

L'istanza on line di “esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021” prevede che il professionista, tra le varie dichiarazioni, specifichi anche:

- o di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di lavoro subordinato;

oppure

- o di essere/essere stato titolare di lavoro subordinato nell'anno oggetto di esonero (anno 2021) per un periodo limitato dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA. (in tal caso l'indicazione della data di inizio è obbligatoria).

A seguito dei chiarimenti ministeriali del 18/10/2021, l'esonero parziale sarà concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale, anche nel caso in cui la coincidenza delle due attività si realizzi per pochi giorni; l'importo spettante dell'esonero dovrà essere riproporzionato in ragione di tali mesi, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

- 4) SALVE DEVO INVIARE IL MODELLO 5 ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 E NEL CONTEMPO HO ANCHE I REQUISITI A) B) C) PER ESONERO CONTRIBUTI 2021. VA PRIMA INVIATA LA DOMANDA DI ESONERO E POI IL MODELLO 5? PER EVITARE CHE SIANO GENERALI I MAV ERRATI NELL'IMPORTO? OPPURE È INDIFFERENTE.

R: l'invio telematico del mod. 5/2021 resta un adempimento obbligatorio con il termine di scadenza perentorio il 30/9/2021 a prescindere dalla presentazione dell'istanza on line di "esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021" che può essere inviata telematicamente entro e non oltre il 31/10/2021 (termine prorogato al 2/11/2021). I due adempimenti sono completamente slegati tra loro.

- 5) STO INSERENDO LA DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTIVO E STO DEPOSITANDO IL MODELLO 5/2021. QUANDO VERRANNO AGGIORNATI CON GLI IMPORTI CORRETTI I MAV DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI ED IN AUTOLIQUIDAZIONE? POSSO SIN DA ORA EFFETTUARE QUALCUNO DEI PAGAMENTI OPPURE È PIÙ CORRETTO ATTENDERE IL 31/10? AVRÒ UNA COMUNICAZIONE FORMALE CHE I MAV SONO STATI AGGIORNATI?

R: L'inoltro dell'istanza on line di "esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021" NON determinerà alcuna variazione degli importi dovuti a titolo di contributi minimi 2021 e di contributi in autoliquidazione 2020 – Mod. 5/2021 aventi scadenza 31/12/2021; in attesa dell'emanazione di un successivo D.M. che preciserà l'importo riconosciuto per l'esonero; successivamente la Cassa fornirà le necessarie istruzioni.

- 6) IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI DELL' ANNUALITÀ 2020, È POSSIBILE, MAGARI ATTRAVERSO UNA RATEAZIONE DELLE SOMME NON PAGATE, POTER USUFRUIRE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ANNUALITÀ 2021, QUALORA SI POSSEGGANO I TRE REQUISITI RICHIESTI?

R. In sede di compilazione dell'istanza on line di esonero, qualora da una prima verifica automatica il sistema informatico riscontrasse delle irregolarità contributive, a partire dal 21/10/2021 una modifica della procedura on line consente di informare puntualmente il professionista dell'eventuale debito e del relativo importo da versare entro e non oltre il 2 novembre 2021, con le modalità indicate.

- 7) CHI HA OTTENUTO UN INCARICO DA DOCENTE NEL SETTEMBRE 2021 PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI ESONERO DEI CONTRIBUTI?

L'istanza on line di "esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021" prevede che il professionista, tra le varie dichiarazioni, specifichi anche:

- o di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di lavoro subordinato;

oppure

- o di essere/essere stato titolare di lavoro subordinato nell'anno oggetto di esonero (anno 2021) per un periodo limitato dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA. (in tal caso l'indicazione della data di inizio è obbligatoria).

A seguito dei chiarimenti ministeriali del 18/10/2021, l'esonero parziale sarà concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale, anche nel caso in cui la coincidenza delle due attività si realizzi per pochi giorni; l'importo spettante dell'esonero dovrà essere riproporzionato in ragione di tali mesi, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

8) AI FINI DEL CALCOLO DEL CALO DI FATTURATO DEL 33% PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO SI TIENE CONTO DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ PERCEPITA NEL 2020?

R: L'indennità di maternità percepita dalla Cassa concorre alla formazione del REDDITO ma non del VOLUME D'AFFARI; ai fini del calo del fatturato il professionista, pertanto, dovrà deve tener conto della DICHIARAZIONE IVA presentata al fisco raffrontando il fatturato 2020 con quello 2019.

9) BUONGIORNO, HO PRESENTATO RICHIESTA DI ESONERO PARZIALE CONTRIBUTIVO; **L'ANNO CONTRIBUTIVO 2021** MI VERRÀ COMUNQUE CONSIDERATO PER INTERO AI FINI PENSIONISTICI ANCHE SE IL MIO REDDITO PROFESSIONALE SARA' INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 10.300?

R: L'esonero riguarda i contributi soggettivi con scadenza nell'anno 2021, e potrebbe riguardare anche l'eventuale integrazione facoltativa del contributo minimo soggettivo 2021.

10) BUONGIORNO, HO PRESENTATO RICHIESTA DI ESONERO PARZIALE CONTRIBUTIVO; **L'ANNO CONTRIBUTIVO 2020** MI VERRÀ COMUNQUE CONSIDERATO PER INTERO ANCHE SE IL MIO REDDITO PROFESSIONALE SARA' INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 10.300?

R: L'esonero riguarda i contributi soggettivi con scadenza nell'anno 2021, e potrebbe riguardare anche l'eventuale integrazione facoltativa del contributo minimo soggettivo 2020.

11) BUONGIORNO, LA ADESIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI 2019 AL 31 MARZO 2021 E 31 MARZO 2022 È COMPATIBILE CON IL CONCETTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA RICHiesto PER LA ESENZIONE CONTRIBUTI MINIMI CON SCADENZA 31 OTTOBRE 2021? IN ALTRE PAROLE, POSSO CHIEDERE LA ESENZIONE E ASPETTARE IL 31 MARZO 2022 O DEVO ANTICIPARE IL PAGAMENTO PREVISTO AL 31 MARZO 2022 PER ESSERE IN REGOLA E CHIEDERE LA ESENZIONE SENZA RISCHIO DI RIFIUTO?

R: in caso di OPZIONE DI PAGAMENTO scelta per l'autoliquidazione 2019 – Mod.5/2020 in DUE rate con scadenza 31 MARZO 2021 E 31 MARZO 2022, la posizione contributiva viene considerata regolare ai fini dell'esonero parziale.

12) LO SCORSO ANNO HO DICHIARATO SOLO QUANTO PERCEPITO CON LA MATERNITÀ E I CONTRIBUTI COVID. QUEST'ANNO NON HO REDDITI. POSSO CHIEDERE L'ESONERO CONTRIBUTIVO?

R: Solo se nel 2019 è stato dichiarato un fatturato che nel 2020 ha subito un decremento del 33% rispetto all'anno precedente.

13) NELL'ANNO DI IMPOSTA 2020 HO DICHIARATO UN FATTURATO DI EURO 2.300, MENTRE PER L'ANNO 2019 HO DICHIARATO ZERO, POSSO INOLTRE LA DOMANDA DI ESONERO?

R: Non è possibile richiedere l'esonero parziale 2021, in quanto non sussiste il calo del fatturato nell'anno 2020 del 33% rispetto all'anno 2019.

14) COSA SI INTENDE CON "INIZIO ATTIVITA'" AI SENSI DEL DECRETO ESONERI PREVISTO DAL D.M. DEL 17/5/2021 (PUBBLICATO IL 28/07/2021), IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 20, L. 178/2020?

R: Si tratta di coloro che hanno avviato nel corso del 2020 l'attività che comporta l'obbligo di iscrizione alla Cassa.

15) POSSO CHIEDERE L'ESONERO DEI CONTRIBUTI PER IL 2021 E VERSARE, INVECE, L'INTEGRAZIONE FACOLTATIVA CONTRIBUTO MINIMO EX ART. 9 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER AVERE RICONOSCIUTA L'INTERA ANNUALITÀ A FINI PREVIDENZIALI?

R: Sì, potrà effettuare il versamento facoltativo del contributo minimo soggettivo relativo all'anno 2021 esprimendo la scelta in sede di invio del mod.5/2022, fermo restando l'eventuale rimborso e/o compensazione in caso di riconoscimento dell'esonero per l'intero anno da parte del DM.

16) CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI ESONERO DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI PER IL 2021, IL REQUISITO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA È SANABILE ENTRO I TERMINI DELLA DOMANDA?

Sì, in quanto ai fini dell'ammissione all'esonero parziale di cui al D.M. del 17/5/2021, deve sussistere il requisito della regolarità contributiva entro il 31/10/2021 (termine prorogato al 2/11/2021), così come disposto dall'art. 47 bis del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni con legge 106/2021. Si precisa che nella richiesta del debito restano escluse al momento, le sanzioni, gli interessi, e le somme per le quali sia già in corso una rateazione non ancora scaduta o una iscrizione a ruolo.

17) L'AVVER PERCEPITO I CONTRIBUTI PREVISTI DAL BANDO III/2020 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO STUDIO LEGALE COSTITUISCE MOTIVO OSTATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE PER L'ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI CON SCADENZA NEL 2021?

R: No, potrà procedere all'inoltro telematico della domanda di esonero parziale entro il 31/10/2021, sussistendo gli altri requisiti previsti dal D.M..

18) SE PER ERRORE NEL CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL 33% SI VUOLE REVOCARE LA DOMANDA DI ESONERO COME DEVO FARE PER EVITARE DI INCORRERE IN SANZIONI? IL SISTEMA NON PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI REVOCARE LA DOMANDA?

R: In questo caso potrà inoltrare la domanda di revoca dell'istanza di "esonero parziale" tramite pec a istituzionale@cert.cassaforense.it, specificando il codice meccanografico e l'oggetto della richiesta.

19) IL PROFESSIONISTA IN SOCIETÀ DEVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ESONERO INDIVIDUALMENTE DALLA PROPRIA AREA PERSONALE O OCCORRE UNA DOMANDA UNICA PRESENTATA DAL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ STESSA?

R: l'istanza on line dovrà essere presentata da ogni singolo professionista tramite l'accesso riservato alla propria posizione personale sul sito Cassa, sempre se ricorrono le condizioni previste dal D.M. Non è ammessa la domanda da parte dello studio associato o della società.

20) IL REQUISITO DEL REDDITO INFERIORE A 50.000,00 EURO DEVE ESSERE CONSIDERATO IN CAPO ALLO STUDIO ASSOCIATO O AL SINGOLO AVVOCATO ASSOCIATO?

R: Il D.M. esonero prevede che il singolo professionista interessato deve aver conseguito nell'anno d'imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro. In caso di studio associato o società bisogna far riferimento alla quota di partecipazione.

21) BUONGIORNO, SE IL CALO DEL FATTURATO È PARI AL 32,91 PER CENTO, SI CONSIDERA COMUNQUE PARI AL 33%?

R: Il D.M. esonero prevede che il professionista autodichiari di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Successivamente Cassa Forense trasmetterà l'elenco dei soggetti, ai quali è stato concesso l'esonero, all'Agenzia delle Entrate e all'Inps per le informazioni e i controlli di legge.

22) SONO ISCRITTA ALLA CASSA FORENSE DAL 2018 (ANNO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO) MA HO AVVIATO L'ATTIVITÀ NEL 2020 (COME DIMOSTRATO DALL'APERTURA DI REGOLARE P.IVA). HO DIRITTO ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO?

R: Se non ha subito il calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019, non potrà inoltrare l'istanza di esonero.

23) AI FINI DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER CALO DEL FATTURATO 2020 RISPETTO AL 2019 NON INFERIORE AL 33%, PER CHI È IN REGIME FORFETARIO L. 190/14, PER FATTURATO SI INTENDE LA SOMMA DELLE FATTURE EMESSE E NON I RICAVI EFFETTIVAMENTE INCASSATI GIUSTO? E PER CHI È IN REGIME ORDINARIO?

R: Il D.M. esonero prevede che il professionista autodichiari di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Successivamente Cassa Forense trasmetterà l'elenco dei soggetti, ai quali è stato concesso l'esonero, all'Agenzia delle Entrate e all'Inps per le informazioni e i controlli di legge.

A titolo puramente informativo si comunica che l'Agenzia delle Entrate, [con risoluzione n. 5/E del 14/5/2021](#), in occasione del Decreto Sostegni – contributo a fondo perduto che utilizza una terminologia analoga, ha fornito dei chiarimenti sulla modalità di calcolo della riduzione del fatturato per gli anni 2019/2020, che potrebbero costituire un valido precedente.

24) NEL CASO DI OPZIONE DI SCELTA DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2019 MOD.5/2020, COME VIENE CONSIDERATA LA POSIZIONE CONTRIBUTIVA AI FINI DELLA RICHIESTA DI ESONERO PARZIALE? REGOLARE O NO?

R: la posizione contributiva in presenza di somme iscritte a ruolo, relative all'autoliquidazione dell'anno 2019 – Mod.5/2020 viene considerata regolare, in quanto si tratta di contributi non ancora scaduti.

25) CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI ESONERO DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI PER IL 2021, SUSSISTE QUALCHE INCOMPATIBILITÀ CON LE CARICHE POLITICHE RICOPERTE CHE COMPORTANO LA PERCEZIONE DI UN REDDITO ASSIMILATO A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE?

R: Fermo restando le determinazioni finali in sede di controlli spettanti ad altre autorità, a parere di questo Ente il reddito assimilato a lavoro dipendente non consente di ottenere il diritto all'esonero, se relativo all'intero anno solare 2021.

26) SONO UN AVVOCATO ISCRITTO ALLA CASSA, E PERCEPISCO ANCHE LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DI MIA MOGLIE, POSSO INOLTRE LA DOMANDA DI ESONERO?

R: Sì, in quanto il D.M. esonero esclude solo i titolari di pensione diretta, con esclusione della invalidità. La pensione di reversibilità rientra, viceversa, tra le pensioni c.d. "indirette" ed è, quindi, compatibile con la domanda di esonero sussistendo le altre condizioni previste dalla legge.

27) SONO UN ISCRITTO ALLA CASSA ED ESERCITO LA PROFESSIONE ESCLUSIVAMENTE IN FORMA INDIVIDUALE E IN REGIME FORFETARIO, COSA DEVO CONSIDERARE QUALE FATTURATO, PER CAPIRE SE HO I REQUISITI PER L'INOLTRO DELLA DOMANDA DI ESONERO PARZIALE?

R: Per coloro che sono in regime forfettario, il decreto non riporta alcuna specifica, tuttavia si ritiene che per i professionisti che esercitano esclusivamente in forma individuale e che adottano il regime fiscale ai fini della determinazione del calo del fatturato di almeno il 33%, andranno confrontati i componenti positivi di cui ai righe LM22-27 colonna 3 della Dichiarazione 2021 con gli analoghi riferimenti della Dichiarazione 2020.

Si aggiunge a titolo puramente informativo che l'Agenda delle Entrate, [con risoluzione n. 5/E del 14/5/2021](#), in occasione del Decreto Sostegni – contributo a fondo perduto che utilizza una terminologia analoga, ha fornito dei chiarimenti sulla modalità di calcolo della riduzione del fatturato per gli anni 2019/2020, che potrebbero costituire un valido precedente.

28) HO RICEVUTO UNA PEC CON LA QUALE MI COMUNICATE UN DEBITO PER CONTRIBUTI SCADUTI, DA VERSARE ENTRO IL 31/10/2021, POSSO PROCEDERE ALLA RATEAZIONE ED ESSERE AMMESSO ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO?

No, in quanto ai fini dell'ammissione all'esonero parziale di cui al D.M. del 175/2021, deve sussistere il requisito della regolarità contributiva entro il 31/10/2021 (termine prorogato al 2/11/2021), così come disposto dall'art. 47 bis del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni con legge 106/2021. Si precisa che nella richiesta del debito restano escluse al momento, le sanzioni, gli interessi, e le somme per le quali sia già in corso una rateazione non ancora scaduta o una iscrizione a ruolo. Una eventuale richiesta di rateazione è possibile ma preclude l'accesso al beneficio dell'esonero.

29) SONO L'EREDE DI UN AVVOCATO ISCRITTO ALLA CASSA, POSSO CHIEDERE L'ESONERO PARZIALE D.M. 82/2021?

La questione non è chiarita a livello normativo. Stando ad una interpretazione letterale sembrerebbe di no, in quanto il beneficio di cui all'esonero parziale deve essere richiesto dal professionista iscritto alla Cassa.

30) MI È PERVENUTA LA COMUNICAZIONE CON LA RICHIESTA DEL DEBITO PER CONTRIBUZIONE SCADUTA, DA VERSARE ENTRO IL 31/10/2021, POSSO VERSARE CON F24 O TRAMITE PAGOPA?

No, per questa tipologia di richiesta di somme dovute, ai fini dell'ammissione all'esonero parziale, si raccomanda di utilizzare esclusivamente le modalità indicate nella pec della Cassa ed entro il termine del 31/10/2021 (termine prorogato al 2/11/2021).

31) ESERCITO LA PROFESSIONE FORENSE, MA AL CONTEMPO SONO TITOLARE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PER ALCUNI MESI DELL'ANNO 2021 NEI QUALI LE DUE ATTIVITÀ SI SONO SOVRAPPOSTE PER ALCUNI GIORNI, MI SARÀ CONCESSO L'ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA CASSA?

In questi casi l'esonero parziale sarà concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale, anche nel caso in cui la coincidenza delle due attività si realizzi per pochi giorni; l'importo spettante dell'esonero dovrà essere riproporzionato in ragione di tali mesi (chiarimento ministeriale del 18/10/2021).

32) SONO ISCRITTA ALL'ALBO DA SETTEMBRE 2019. È IMPOSSIBILE PER ME RAGGIUNGERE IL REQUISITO DEL CALO DI FATTURATO DEL 33% TRA IL 2019 ED IL 2020, AVENDO NEL 2019 SVOLTO LA MIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER SOLI QUATTRO MESI. POSSO COMUNQUE PRESENTARE ISTANZA DI ESONERO PARZIALE?

Per i lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019 e che conseguentemente, per lo stesso anno, hanno svolto l'attività per un periodo inferiore a 12 mesi, è possibile presentare istanza di esonero parziale dei contributi previdenziali, previa verifica del calo di fatturato dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019. Tale calo di fatturato dovrà essere verificato sulla base dell'importo medio mensile relativo agli stessi mesi di attività delle due annualità confrontati tra loro (es. giugno/dicembre 2019 con giugno/dicembre 2020); (chiarimento ministeriale del 18/10/2021)

33) HO INOLTRO LA DOMANDA DI ESONERO PARZIALE PER IL 2021. DOVRÒ PAGARE COMUNQUE IL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ?

R: Considerata la natura obbligatoria del contributo di maternità e la mancanza di una espressa esclusione normativa dall'esonero parziale, anche il contributo di maternità rientra tra i contributi oggetto di possibile esonero. (chiarimento ministeriale del 18/10/2021).

34) HO UN ACCERTAMENTO IN CORSO CON LA CASSA NEL QUALE MI VIENE CONTESTATO UN DEBITO CONTRIBUTIVO, A SEGUITO DEL QUALE HO INVIATO, NEI TERMINI, DELLE OSSERVAZIONI. ORA HO RICEVUTO LA PEC DI COMUNICAZIONE DEL DEBITO A SEGUITO DELLA DOMANDA DI ESONERO CONTENENTE L'IMPORTO OGGETTO DI CONTESTAZIONE, DEVO PAGARE LO STESSO?

Considerata l'imminente scadenza del termine del 2/11/2021 entro il quale regolarizzare la posizione contributiva ai fini dell'esonero, si consiglia di effettuare comunque il versamento, anche se con riserva di ripetizione.

In caso di mancato pagamento, infatti, se l'accertamento si concludesse a favore del professionista, la posizione risulterebbe regolare, anche ai fini dell'esonero. Viceversa qualora l'accertamento venisse confermato con debito a carico del professionista, non avendo provveduto, entro il 2/11, al pagamento del dovuto, la posizione risulterebbe irregolare ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esonero.